SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1957

(110ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli » **(2113)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1473, 1474
DI ROCCO, *relatore* 1473

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti senatori: Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli » (2113) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ROCCO, *relatore*. Come i colleghi certamente sanno, la materia degli Istituti universitari è stata regolata dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Tra questi Istituti superiori si distinguono per la loro peculiarità gli Istituti superiori navale e orientale di Napoli: essi hanno caratteristiche particolari che soprattutto afferiscono all'ordinamento didattico e all'ordinamento giuridico del personale; i due ordinamenti sono disciplinati e regolati dai rispettivi statuti.

Il personale di questi Istituti perciò non è statale, ma ha uno stato giuridico particolare mentre, come è noto, il personale è statale in tutte le altre Università, eccezion fatta per le Università libere, le quali però non percepiscono alcun contributo da parte dello Stato.

Il personale viene retribuito, in questi Istituti, direttamente dalle amministrazioni che si trovano però nelle condizioni di non poter soddisfare a pieno le loro esigenze, per la modestia degli introiti, che sono costituiti sostanzialmente dalle tasse universitarie e da un contributo dello Stato, che ammonta a lire 3 milioni e 200 mila lire all'anno.

Per sopperire a questo stato di cose il Ministero è giunto alla determinazione di statizzare il personale rispondendo così ad una richiesta da tempo avanzata dal personale stesso. In tal modo il problema viene risolto radicalmente, anche in vista delle future unificazioni di trattamento economico.

Il Ministero della pubblica istruzione, nella relazione che accompagna il disegno di legge, si preoccupa di sottolineare che con la statizzazione del personale non si va assolutamente contro quella che è la caratteristica principale di tutti gli Istituti superiori, cioè la loro autonomia, dal momento che questa si riferisce prevalentemente all'ordinamento didattico che non viene assolutamente toccato. Del resto, anche in tutte le altre Università, lo stato giuridico del personale è strutturato in modo da salvaguardare l'autonomia dal punto di vista didattico.

Il disegno di legge dunque ha lo scopo di passare a carico dello Stato il personale dei due Istituti in questione. Qualcosa del genere si è fatto anche con il decreto legislativo del 7 maggio del 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, per altri Atenei.

Allo spesa, che ascende in cifra tonda, a centotrentatre milioni, si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio, e precisamente con il capitolo 160 e 170 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. È ovvio che dopo ciò il Ministero non dovrà più pagare alcun contributo.

In conclusione, con questo disegno di legge si riorganizza tutto l'ordinamento del personale dei due Istituti. Esso infatti, come si dice nella relazione ministeriale, comporta essenzialmente: un aumento della consistenza numerica dei ruoli statali dei professori, degli assistenti, del personale di segreteria, dei tecnici, dei subalterni; l'inquadramento, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova alla data di entrata in vigore della legge, del personale nei corrispondenti ruoli statali; la sistemazione nei predetti ruoli, attraverso appositi concorsi interni, del personale non di ruolo di segreteria e subalterno; la nomina quali avventizi statali dei dipendenti non di ruolo in servizio nei due Istituti.

Questi elementi riassumono sostanzialmente il contenuto del disegno di legge che, sia per l'aspirazione dei professori, sia per mettere gli Istituti in condizioni di poter meglio funzionare, mi pare estremamente opportuno. Prego pertanto la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esauriente relazione. Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono aumentati dei posti indicati nell'annessa tabella *A*.

All'Istituto superiore navale resta altresì assegnato il posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, istituito con la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, n. 1382, applicandosi — in relazione al periodo di validità della convenzione stessa — le norme di cui agli articoli 63, comma secondo, e 100, comma secondo, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Il contingente quantitativo e qualitativo del personale insegnante, assistente, tecnico ed ausiliario da assegnare rispettivamente all'Istituto superiore navale ed all'Istituto superiore orientale è stabilito dalla predetta tabella *A*; il personale di segreteria sarà assegnato ai predetti Istituti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai direttori degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli sono estese le vigenti norme sull'indennità di carica normale e supplementare per i Rettori delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, restando a carico del bilancio degli Istituti la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità supplementare di carica.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico e ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dagli statuti dell'Istituto superiore navale e dell'Istituto superiore orientale che trovasi in servizio alla data della legge stessa è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Il personale insegnante dei summenzionati Istituti è collocato nella corrispondente categoria statale. Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine degli Istituti medesimi è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente, nelle carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie.

L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alla rispettiva categoria o carriera è effettuata per la qualifica comportante il grado ricoperto nel ruolo di provenienza conservando, esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione gerarchica.

Il personale assistente, tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella *A*, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle Segreterie universitarie che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 3, sono conferiti mediante concorsi da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli alla data della entrata in vigore della legge stessa.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e per l'espletamento di essi vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con modificazioni dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

I posti di tecnico, di cui all'annessa tabella *A*, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 3, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'articolo 32-*bis* della relativa legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

I posti di ausiliario, di cui all'annessa tabella *A*, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 3, saranno conferiti mediante concorso da espletare con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 6 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Istituto superiore navale e presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, è inquadrato dal 1° luglio 1956 nelle categorie di impiego statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle

successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie.

(*È approvato*).

Art. 6.

Al personale di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze dei predetti istituti antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazione, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale degli Istituti suddetti si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.

(*È approvato*).

Art. 7.

A partire dall'esercizio finanziario 1956-57 è soppresso il maggior contributo annuo di lire 3.200.000 concesso a favore dell'Istituto superiore orientale di Napoli, con l'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 189.

(*È approvato*).

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

Alla maggiore spesa di lire 132.988.972 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire 129.788.972 con lo stanziamento del capitolo 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e per lire 3.200.000 a carico del capitolo 170 del medesimo stato di previsione, in relazione al disposto di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge:

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO
PROFESSORI UNIVERSITARI.

	Numero dei posti
Istituto superiore navale	6
Istituto superiore orientale	9
Totale . . .	15

RUOLO ORGANICO
ASSISTENTI UNIVERSITARI.

	Numero dei posti
Istituto superiore navale	4
Istituto superiore orientale	13
Totale . . .	17

RUOLI ORGANICI
DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE.

Carriera direttiva.

	Numero dei posti
Qualifica: Consigliere di 1ª classe . . .	2
Consigliere di 2ª classe / Consigliere di 3ª classe . . .	6
Totale . . .	8

Carriera di concetto.

		Numero dei posti
Qualifica:	Ragioniere	2
	Ragioniere aggiunto Vice ragioniere	3
	Totale	5

Carriera esecutiva.

Qualifica:	Primo archivista	1
	Archivista	3
	Applicato Applicato aggiunto	5
	Totale	9

RUOLO ORGANICO DEI TECNICI DELLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI SUPERIORI.

	Numero dei posti
Istituto superiore navale	2
Totale	2

RUOLO ORGANICO DEGLI AUSILIARI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI.

	Numero dei posti
Istituto superiore navale	5
Istituto superiore orientale	9
Totale	14

Metto ai voti la tabella di cui ho dato lettura.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari